



Obbligo di annuncio ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza sulla corrente forte

Spiegazioni in merito al concetto «danno di una certa entità»

Ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 dell'ordinanza sulla corrente forte (RS 734.2) l'esercente di impianti a corrente forte è tenuto ad annunciare immediatamente all'organo di controllo competente (nel settore 50 Hz all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI) ogni infortunio a persone e ogni danno di una certa entità dovuti all'elettricità. Inoltre, tutti gli infortuni di una certa gravità vanno annunciati alle autorità cantonali competenti.

Normalmente, in caso di infortuni a persone gli esercenti di impianti adempiono all'obbligo di notifica e l'ESTI può, se necessario, eseguire una perizia per accertare le cause dell'infortunio.

Diversa è la situazione per i danni di una certa entità; in questo caso negli ultimi anni l'ESTI ha ricevuto solo poche segnalazioni. Ciò potrebbe essere attribuibile al fatto che l'ordinanza sulla corrente forte non definisce il concetto del «danno di una certa entità».

Danni materiali in primo piano

Se e in quanto il danno è di una certa entità, dipende dalle circostanze di ogni caso specifico. È difficile dare una definizione esatta. All'esercente dell'impianto è pertanto riservata una certa facoltà discrezionale nel definire il concetto «di una certa entità». Dato che in virtù dell'art. 8 della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), i gestori di rete devono inoltre informare

con scadenza annuale la Commissione dell'energia elettrica ElCom in merito ad avvenimenti straordinari, si tratta anche di evitare i doppioni.

In applicazione dell'art. 16 cpv. dell'ordinanza sulla corrente forte all'ESTI si devono pertanto notificare anzitutto i danni materiali di una certa entità, che lasciano supporre un difetto dei prodotti, della cui individuazione ed eliminazione può approfittare non solo l'esercente stesso dell'impianto, bensì l'intero settore, poiché impiega lo stesso materiale o materiali simili. Con ciò migliora anche la posizione dell'esercente dell'impianto nei confronti dei fornitori, per il fatto che questi ultimi non possono più parlare in ogni caso e senz'altro di casi particolari; in tal modo si possono inoltre constatare per tempo i problemi inerenti alla qualità dei materiali.

Quali esempi recenti si possono menzionare: i danni verificatisi in trasformatori di distribuzione; le rotture di isolatori su linee aeree ad alta tensione.

Obiettivi

L'obiettivo è di rilevare e valutare i danni materiali del genere menzionato e di adottare le eventuali misure a fine di prevenire altri sinistri. Nella fattispecie di regola l'ESTI non effettua autonomamente ulteriori indagini. In linea di principio, l'ESTI si basa sui rapporti di inchiesta, che gli vengono messi a disposizione dagli esercenti di impianti.

I danni di una certa entità nel senso qui definito possono essere notificati all'ESTI alla stessa stregua degli infortuni a persone (vedere in merito al sito www.esti.admin.ch > Servizi > Elettricità sicura > Segnalazione di infortuni e danni). In casi meno urgenti la segnalazione può anche avvenire per e-mail all'indirizzo info@esti.admin.ch o per lettera a ESTI, Elettricità sicura, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf.

Dario Marty, ingegnere capo

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale ESTI Romandie

Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne
Tél. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch